

**Campionato Italiano Gran Turismo Sprint – Italian F4 Championship
Campionato Italiano Sport Prototipi – TCR Italy – GT 4 Italy Series**

Autodromo Internazionale del Mugello - Scarperia e San Piero – 24, 25, 26 Luglio/July 2026

GT CUP

Luogo: Scarperia San Piero

Documento n°: 2.20

Data: 25.07.2026

Ora: 12.20

Decisione n° 19

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 120 Rangoni Corse Conduttore Torelli Gabriele/ Gaggianese Davide
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto Commissario tecnico avendo esaminato i video, convocati ed ascoltati il Concorrente /Conduttore o Team Manager avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente N.:	120 Rangoni Corse
Conduttore	Torelli Gabriele/ Gaggianese Davide
Sessione:	Qualifiche
Fatto:	La vettura n. 120 risultava non conforme nel particolare race weight che è risultato inferiore rispetto a quello che sarebbe dovuto essere. Infatti il peso auto BOP e il peso di compensazione pilota è risultato di 1310 Kg. invece dei 1317 Kg. previsti. La vettura è pertanto risultata inferiore di 7 kg rispetto al peso minimo regolamentare previsto.
Violazione:	Art. 128 (Rispetto dei regolamenti tecnici) Lett. B) Art. 3 Regolamento tecnico di campionato 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. 128 (Rispetto dei regolamenti tecnici) Lett. B)
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 120 Rangoni Corse Conduttore Torelli Gabriele/ Gaggianese Davide, penalità della cancellazione dei tempi di qualifiche 1 e qualifiche 2.
Motivazione:	La vettura n. 120 risultava non conforme al particolare race weight che risulta inferiore di 7 kg rispetto al peso minimo regolamentare previsto. Ex Art. 3 Regolamento tecnico di campionato 2026.

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

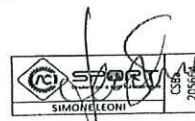
I Commissari Sportivi

Ronny Guarini
(Presidente)

Nicoletta Prisco

Simone Leoni





Ricevuta da parte del concorrente:

Concorrente:

Data: 25/7/26 Ora: 13.00

Firma:

() Notifica ex art. 215 RSN

() Penalità esposta monitor

() Esposta albo gara

Esposto alle: ____: